DEFINIZIONE ED AMPLIAMENTO DELLE ATTRIBUZIONI DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO ED UNIFICAZIONE, PER LE MATERIE ED I COMPITI DI INTERESSE COMUNE DELLE REGIONI, DELLE PROVINCE E DEI COMUNI, CON LA CONFERENZA STATO - CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI

Art. 4

Accordi tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano

Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Statoregioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Versione in vigore dal 14 settembre 1997, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
Estremi	Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
Capo	II — Conferenza stato - regioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-281-1997/art-4-accordi-tra-governo-regioni-e-province-autonome-di-trento-e-bolzano

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it